



AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

ALLEGATO B

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ACQUISTO E/O LA RISERVA DI POSTI-BAMBINO PRESSO NIDI E
MICRONIDI PRIVATI AUTORIZZATI E ACCREDITATI NELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE N. 2 – ANNO EDUCATIVO 2026/2027**

CUP: _____

CIG: _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso

TRA

Il Comune di Rosarno, con sede in Rosarno, nella qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, Codice Fiscale/P. IVA _____, rappresentato da _____, nella qualità di _____, di seguito denominato "Comune Capofila" o "ATS n. 2";

E

il/la _____, in qualità di soggetto gestore del Nido/Micronido privato denominato _____, con sede legale in _____, C.F./P. IVA _____, con struttura educativa ubicata nel Comune di _____, in via _____, rappresentato/a da _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto Gestore";

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 172, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede il progressivo potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia e il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi alla popolazione di età compresa tra 3 e 36 mesi;
- ai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 2 sono state assegnate, per l'annualità 2026, risorse aggiuntive finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia e al conseguimento dei relativi obiettivi di servizio;

- i Comuni aderenti alla gestione associata hanno disposto il trasferimento delle rispettive risorse all'Ambito Territoriale Sociale n. 2, al fine di consentire una programmazione territoriale unitaria e coordinata;
- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni per l'acquisto e la riserva di posti-bambino presso nidi e micronidi privati autorizzati e accreditati nell'ambito della gestione associata delle risorse aggiuntive assegnate per l'anno 2026 per il potenziamento del servizio degli asili nido;
- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'elenco delle strutture ammissibili al convenzionamento;
- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle famiglie che disciplina i requisiti e le modalità di accesso ai posti-bambino convenzionati;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria dei minori aventi diritto alla fruizione dei posti-bambino convenzionati;
- il Soggetto Gestore risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall'Avviso pubblico per l'eventuale stipula della presente convenzione;
- il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura ha formalmente aderito alla gestione associata delle risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia per l'annualità 2026;
- il Soggetto Gestore ha dichiarato la disponibilità a riservare posti-bambino presso la propria struttura;
- il numero dei posti da convenzionare è stato determinato sulla base delle risorse disponibili, degli obiettivi di servizio, della disponibilità dichiarata dal gestore, della domanda espressa dalle famiglie e della programmazione territoriale dell'ATS n. 2.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Rosarno, nella qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, e il Soggetto Gestore ai fini dell'acquisto e/o della riserva di posti-bambino presso il Nido/Micronido privato sopra individuato.

L'intervento è finalizzato a:

- potenziare e ampliare l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia;
- favorire l'attivazione di nuovi posti-bambino per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati ai Comuni aderenti alla gestione associata;
- sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi educativi per la prima infanzia;
- ridurre la retta a carico delle famiglie in relazione alla fascia ISEE di appartenenza;
- favorire una maggiore diffusione territoriale dell'offerta educativa;
- garantire una programmazione coordinata e integrata delle risorse disponibili nell'ambito dell'ATS n. 2.

La presente convenzione non determina alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, tra il Comune Capofila e il personale impiegato dal Soggetto Gestore, il quale resta esclusivamente responsabile dell'organizzazione e della gestione del servizio.

Art. 2 – Posti-bambino convenzionati e riservati

Il Soggetto Gestore mette a disposizione dell'ATS n. 2, presso la struttura denominata:

ubicata nel Comune di _____,

n. _____ posti-bambino da destinare ai minori di età compresa tra 3 e 36 mesi, utilmente collocati nella graduatoria approvata dall'ATS n. 2 e ammessi alla frequenza del servizio.

Il numero dei posti convenzionati è definito in relazione:

- alla disponibilità dichiarata dal Soggetto Gestore;
- alla capacità ricettiva autorizzata della struttura;
- alle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
- agli obiettivi di servizio assegnati ai Comuni aderenti;
- alla scelta espressa dalle famiglie;
- alla domanda effettivamente registrata;
- alla programmazione territoriale dell'ATS n. 2.

Il numero dei posti indicato nella presente convenzione non comporta l'obbligo di riconoscere al Soggetto Gestore somme per posti non effettivamente occupati da minori ammessi dall'ATS n. 2, salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione.

I posti convenzionati sono riservati esclusivamente agli utenti individuati dall'ATS n. 2 mediante la graduatoria formulata a seguito dell'Avviso pubblico rivolto alle famiglie.

Art. 3 – Ammissione degli utenti e modalità di accesso

L'individuazione dei minori da ammettere ai posti convenzionati è di esclusiva competenza dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2.

Le famiglie utilmente collocate nella graduatoria esprimono la propria preferenza tra le strutture disponibili secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico rivolto alle famiglie.

A seguito della definizione della graduatoria e della scelta della struttura, il Comune Capofila comunica al Soggetto Gestore i nominativi dei minori ammessi alla frequenza.

Il Soggetto Gestore è tenuto ad accogliere gli utenti formalmente ammessi dall'ATS n. 2 nei limiti dei posti convenzionati e nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

L'ammissione dell'utente al posto convenzionato si perfeziona con l'accettazione del posto da parte della famiglia e con l'effettivo avvio della frequenza.

Il Soggetto Gestore non può autonomamente individuare o sostituire gli utenti ammessi ai posti convenzionati.

Art. 4 – Subentro in caso di rinuncia, decadenza o interruzione della frequenza

In caso di rinuncia, decadenza o interruzione della frequenza da parte di un utente ammesso, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano dell'ATS n. 2.

L'eventuale individuazione di un nuovo utente da inserire nel posto resosi disponibile è di esclusiva competenza dell'ATS n. 2, mediante scorrimento della graduatoria o secondo le ulteriori modalità previste dall'Avviso rivolto alle famiglie.

Il Soggetto Gestore è tenuto a consentire il subentro dell'utente individuato dall'ATS n. 2.

Per i periodi nei quali il posto risulti effettivamente utilizzato da utenti ammessi dall'ATS n. 2, il corrispettivo è riconosciuto secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Qualora siano trascorsi 45 giorni dalla stipula della presente convenzione e uno o più posti riservati non risultino ancora occupati da utenti ammessi, il Soggetto Gestore potrà chiedere al Comune

Capofila di individuare altro utente in posizione utile in graduatoria ovvero, in mancanza, di essere liberato dagli obblighi convenzionali limitatamente ai posti rimasti inutilizzati.

Art. 5 – Costo del posto-bambino e corrispettivo riconosciuto al gestore

Il costo standard medio mensile per ciascun posto-bambino dichiarato dal Soggetto Gestore in sede di manifestazione di interesse è pari a: € _____ mensili.

Il costo standard medio mensile massimo ammissibile è fissato in € 747,10 ^(*) per ciascun posto-bambino. Qualora il soggetto gestore, in sede di presentazione della manifestazione di interesse, abbia dichiarato un costo standard medio mensile inferiore, ai fini del calcolo del contributo riconoscibile sarà assunto come riferimento il minor importo dichiarato dal medesimo soggetto gestore.

L'importo massimo riconoscibile dall'Amministrazione per ciascun posto-bambino convenzionato è pari a € 697,10/mese ^(*), per frequenza a tempo pieno (orario di apertura pari o superiore alle otto ore giornaliere), comprensivo di ogni onere (incluso pasto) e di IVA, se dovuta in base al regime fiscale applicabile al Soggetto Gestore, al netto della quota di compartecipazione posta a carico della famiglia.

L'importo massimo riconoscibile dall'Amministrazione, per ciascun posto convenzionato è pari a €. 354,43/mese, per frequenta a tempo parziale (orario di apertura non inferiore alle sei ore) o al minor importo rapportato alla riduzione percentuale del 54% calcolata sull'importo del costo standard medio dichiarato dal gestore per il tempo pieno qualora lo stesso sia inferiore a €. 747,10 ^(*).

Il corrispettivo effettivamente riconosciuto al Soggetto Gestore è determinato quale differenza tra:

1. il costo standard medio mensile dichiarato dal gestore, nei limiti del costo massimo ammissibile;
2. la quota di compartecipazione posta a carico della famiglia, determinata in relazione alla relativa fascia ISEE.

Non potranno essere riconosciuti importi superiori al costo effettivamente dichiarato dal Soggetto Gestore in sede di manifestazione di interesse, né superiori ai limiti delle risorse effettivamente disponibili per l'intervento.

Gli importi riconosciuti dall'Amministrazione sono da intendersi comprensivi dell'IVA, qualora dovuta, e non potranno essere riconosciute ulteriori somme a tale titolo.

Art. 6 – Quote di compartecipazione delle famiglie

Per i posti convenzionati, il Soggetto Gestore si impegna a richiedere alle famiglie esclusivamente la quota di compartecipazione determinata dall'ATS n. 2 in relazione alla fascia ISEE di appartenenza.

Con riferimento al costo standard massimo di € 747,10 ^(*), **il sistema tariffario è così determinato in via esemplificativa:**

Fascia ISEE della famiglia	Quota mensile di compartecipazione della famiglia	Importo massimo ^(*) mensile riconoscibile al gestore
Da € 0,00 a € 25.000,00	€ 50,00	€ 697,10 ^(*)
Da oltre € 25.000,00 a € 40.000,00	€ 93,00	€ 654,10 ^(*)
Oltre € 40.000,00	€ 136,00	€ 611,10 ^(*)

^(*) A tempo pieno (orario di apertura pari o superiore alle otto ore giornaliere) per costo standard medio pari a €. 747,10

Qualora il Soggetto Gestore abbia dichiarato un costo standard medio mensile inferiore a € 747,10 ^(*), gli importi mensili da riconoscere al gestore saranno conseguentemente rimodulati, rimanendo identica la quota mensile di compartecipazione.

Il Soggetto Gestore è tenuto a rilasciare alla famiglia idonea documentazione attestante il pagamento della quota di compartecipazione.

Non possono essere richiesti alle famiglie importi ulteriori, rispetto alla quota di compartecipazione stabilita dall'ATS n. 2, per le prestazioni oggetto del convenzionamento.

In caso di variazione della fascia ISEE dell'utente ovvero di sostituzione dell'utente con altro minore appartenente a una diversa fascia ISEE, l'importo riconosciuto al Soggetto Gestore sarà conseguentemente rimodulato.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha efficacia fino al termine dell'anno educativo 2026/2027, fissato al 31 luglio 2027.

La durata è comunque subordinata:

- alla permanenza dei requisiti richiesti;
- alla disponibilità delle risorse finanziarie;
- al mantenimento delle condizioni previste dalla normativa e dagli atti di programmazione;
- alla permanenza dell'effettiva domanda da parte delle famiglie.

Non è previsto alcun rinnovo automatico della presente convenzione.

Il Comune Capofila potrà adeguare la durata della convenzione alle disposizioni normative e agli atti di programmazione eventualmente sopravvenuti.

Art. 8 – Periodo massimo di riconoscimento del corrispettivo

La quota contributiva è riconosciuta in relazione alla fascia oraria (tempo pieno o tempo parziale) prescelta dalla famiglia e per un periodo massimo di 11 mesi, con esclusione del mese di agosto.

Il corrispettivo è riconosciuto esclusivamente per i posti effettivamente utilizzati da minori ammessi dall'ATS n. 2 e per le prestazioni effettivamente erogate.

Nessuna somma è dovuta:

- per posti non effettivamente occupati da utenti ammessi dall'ATS n. 2;
- per utenti non inseriti attraverso la graduatoria dell'Avviso pubblico;
- per prestazioni non effettivamente erogate;
- per il mese di agosto;
- per posti riservati per i quali nessuna famiglia avente diritto abbia scelto di frequentare la struttura;
- in caso di sospensione del servizio nelle giornate di apertura previste dal calendario della struttura, salvo casi eccezionali di forza maggiore debitamente documentati e nei limiti eventualmente riconosciuti dall'Amministrazione.

Art. 9 – Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto Gestore si impegna a:

- mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
- qualora l'autorizzazione e/o l'accreditamento siano stati acquisiti successivamente alla manifestazione di interesse, trasmettere il relativo provvedimento entro il termine assegnato dal Comune Capofila ai fini del convenzionamento;
- organizzare il servizio a proprie spese e con proprie risorse umane, organizzative e strumentali;
- garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro, sicurezza, tutela dei minori e protezione degli utenti;
- impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- garantire la regolarità, la continuità e la qualità del servizio;

- garantire l'idoneità e la conformità dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
- organizzare il servizio in coerenza con il progetto educativo e con la normativa vigente;
- tenere aggiornati i registri delle presenze giornaliere dei bambini e del personale;
- indicare nei registri i nominativi degli utenti, le presenze e le assenze, nonché i nominativi del personale impiegato;
- non applicare alle famiglie importi diversi o ulteriori rispetto alle quote di compartecipazione stabilite per i posti convenzionati;
- comunicare tempestivamente rinunce, decadenze o interruzioni della frequenza;
- collaborare alle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione;
- trasmettere tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione delle somme;
- consentire in ogni momento lo svolgimento delle verifiche e dei controlli;
- garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro il rischio di infortuni a favore degli utenti;
- rispettare integralmente tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Il Soggetto Gestore resta esclusivamente responsabile della gestione della struttura, del personale impiegato, dei rapporti di lavoro e del rispetto di tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali.

Art. 10 – Obblighi del comune capofila

Il Comune di Rosarno, nella qualità di Comune Capofila dell'ATS n. 2, provvede, attraverso l'Ufficio di Piano:

- alla gestione della procedura;
- alla programmazione territoriale delle risorse disponibili;
- all'individuazione dei posti da convenzionare;
- alla pubblicazione dell'Avviso rivolto alle famiglie;
- alla formazione e approvazione della graduatoria;
- alla comunicazione ai gestori dei nominativi dei minori ammessi;
- al monitoraggio e al controllo del servizio;
- alla verifica della documentazione di rendicontazione;
- alla liquidazione delle somme dovute, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Comune Capofila non assume alcun obbligo di pagamento per posti non effettivamente finanziati, assegnati o utilizzati, salvo quanto espressamente previsto nella presente convenzione.

Art. 11 – Rendicontazione e documentazione per la liquidazione

Ai fini della liquidazione delle somme dovute, il Soggetto Gestore trasmette all'Ufficio di Piano, con periodicità bimestrale, la seguente documentazione:

1. rendiconto dettagliato delle presenze dei minori convenzionati attraverso un prospetto contenente, per ciascun minore:
 - o nominativo;
 - o indirizzo di residenza;
 - o periodo di frequenza;
 - o fascia ISEE di appartenenza;
 - o tariffa applicata;
2. ricevute o altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento, da parte delle famiglie, della quota di compartecipazione;
3. relazione bimestrale relativa alle attività svolte;

4. prospetto relativo al personale impiegato nel periodo di riferimento;
5. registro delle presenze debitamente firmato dai genitori;
6. ogni altra documentazione richiesta dall'Ufficio di Piano ai fini del monitoraggio e della rendicontazione.

L'Ufficio di Piano procede alla verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa.

Il Soggetto Gestore emette la relativa fattura, ovvero altro documento fiscalmente idoneo, per il corrispettivo bimestrale esclusivamente a seguito della comunicazione dell'Ufficio di Piano relativa all'esito positivo della verifica della documentazione di rendicontazione.

Art. 12 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità bimestrale, previa:

- verifica della documentazione di rendicontazione;
- verifica delle presenze e dell'effettivo utilizzo dei posti;
- verifica della regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;
- verifica della permanenza dei requisiti richiesti;
- verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

La liquidazione è effettuata nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricezione della fattura o, in caso di richiesta di integrazione o rettifica, dalla data di acquisizione della documentazione completa e regolare.

In ogni caso, le somme liquidate non potranno superare:

- gli importi spettanti in relazione ai posti effettivamente utilizzati;
- il costo standard dichiarato dal gestore, al netto della compartecipazione;
- l'importo massimo previsto dall'Avviso;
- le risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Art. 13 – Verifiche e controlli

Il Comune Capofila, attraverso l'Ufficio di Piano e gli altri uffici competenti, si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Le verifiche possono riguardare, tra l'altro:

- il mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- il rispetto dei requisiti organizzativi e professionali;
- la presenza e l'impiego del personale;
- la corretta tenuta dei registri;
- l'effettiva frequenza dei minori;
- la corretta applicazione delle quote di compartecipazione;
- la qualità del servizio;
- la conformità dei locali;
- la regolarità della documentazione trasmessa;
- il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Soggetto Gestore è tenuto a fornire la massima collaborazione e a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Art. 14 – Coperture assicurative, responsabilità e danni

Il Soggetto Gestore è responsabile dei danni eventualmente causati agli utenti, agli operatori o a terzi nello svolgimento delle attività, quando tali danni siano imputabili a fatti, comportamenti o omissioni riconducibili alla propria organizzazione.

Il Soggetto Gestore garantisce, per tutta la durata della convenzione, idonea copertura assicurativa per:

- responsabilità civile verso terzi;
- responsabilità civile derivante dall'attività del personale;
- rischio di infortunio degli utenti;
- ulteriori rischi connessi allo svolgimento delle attività educative.

Il Comune Capofila resta estraneo ai rapporti tra il Soggetto Gestore e il proprio personale, fornitori, collaboratori e assicuratori.

Art. 15 – Sospensione e interruzione del servizio

Il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità del servizio secondo il calendario e gli orari comunicati.

Eventuali interruzioni o sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio di Piano e alle famiglie interessate.

Le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate e adeguatamente documentate, non comportano responsabilità delle parti nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il Soggetto Gestore è comunque tenuto ad adottare ogni misura ragionevolmente necessaria per ridurre i disagi arrecati alle famiglie e agli utenti.

Art. 16 – Inadempimenti, diffida, recesso e risoluzione

Qualora il Comune Capofila rilevi inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente convenzione, contesta formalmente al Soggetto Gestore le irregolarità riscontrate, assegnando un termine congruo per fornire chiarimenti o provvedere alla regolarizzazione.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero il Soggetto Gestore non provveda alla regolarizzazione, il Comune Capofila potrà:

- richiamare formalmente il gestore;
- diffidare il gestore ad adempiere entro un termine assegnato;
- sospendere la liquidazione delle somme relative alle prestazioni oggetto di contestazione;
- ridurre o revocare i posti convenzionati;
- recedere dalla convenzione;
- risolvere la convenzione nei casi di grave o reiterato inadempimento.

Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione o di decadenza dal convenzionamento:

- il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento;
- il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione;
- l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese;
- la mancata regolarità contributiva, previdenziale o assicurativa, ove non regolarizzabile;
- la mancata erogazione del servizio secondo gli standard richiesti;
- la mancata o irregolare rendicontazione;
- l'applicazione alle famiglie di somme diverse o ulteriori rispetto a quelle stabilite;
- il rifiuto ingiustificato di accogliere utenti formalmente ammessi;
- il grave o reiterato mancato rispetto degli obblighi convenzionali;
- ogni altra grave violazione della normativa applicabile.

Il Comune Capofila potrà inoltre recedere dalla convenzione, anche limitatamente a singoli posti, qualora:

- non vi sia effettiva domanda da parte delle famiglie;
- i posti non risultino utilizzati;
- vengano meno le risorse finanziarie disponibili;
- intervengano motivate esigenze di interesse pubblico, organizzative o programmatiche.

In tali casi il Soggetto Gestore non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo dei posti o per il mancato riconoscimento di somme relative a prestazioni non effettuate.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto Gestore si impegna, ove applicabile, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Soggetto Gestore si impegna a comunicare al Comune Capofila gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'eventuale violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla normativa applicabile.

Art. 18 – Codice di comportamento e divieto di pantouflage

Il Soggetto Gestore si impegna, per quanto compatibile con la natura del rapporto, al rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Il Soggetto Gestore si impegna altresì a rispettare le disposizioni applicabili in materia di incompatibilità e di divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse:

- all'attuazione della presente convenzione;
- alla gestione dei posti-bambino convenzionati;
- all'ammissione e al monitoraggio degli utenti;
- alla rendicontazione delle risorse;
- ai controlli e agli adempimenti previsti dalla normativa.

Il Soggetto Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del servizio.

Ove necessario, le parti provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Spese, registrazione e bollo

La presente convenzione è soggetta alla disciplina fiscale vigente.

Le eventuali spese di registrazione e ogni altro onere connesso alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del gestore del servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

L'imposta di bollo è assolta secondo la disciplina applicabile.

Art. 21 – Rinvio all’avviso pubblico e alle disposizioni normative

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano:

- le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
- le disposizioni dell’Avviso pubblico rivolto alle famiglie;
- gli atti di programmazione dell’ATS n. 2;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- le disposizioni relative all’utilizzo delle risorse aggiuntive per il potenziamento del servizio degli asili nido;
- ogni altra disposizione normativa applicabile.

L’Avviso pubblico e gli atti richiamati nella presente convenzione costituiscono parte integrante del rapporto convenzionale.

Art. 22 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della presente convenzione, qualora non risolvibile in via amministrativa o bonaria, è competente il Foro di Palmi, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Art. 23 – Disposizioni finali

La presente convenzione costituisce l’unico accordo tra le parti in relazione al suo oggetto.

Ogni modifica o integrazione deve risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non comporta l’invalidità dell’intera convenzione.

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente spettanti per posti utilizzati, prestazioni erogate e regolarmente rendicontate.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti.

Per il Comune di Rosarno

Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2

Firma digitale

Per il Soggetto Gestore

Denominazione _____

Il Legale Rappresentante

Firma digitale